

**OGGETTO: OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN PROVANA CALORE S.R.L.- APPROVAZIONE PROGETTO.**

Delibera n.            del

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Su proposta dell'Assessore*

Bilancio e Programmazione – Politiche Finanziarie e Tributarie - Rapporti con Società Partecipate – Commercio e Attività Produttive

*A relazione del.....*

**PREMESSO:**

- che Provana S.p.a. è società a capitale interamente pubblico partecipata dal Comune di Leini al 91,64% (pari a € 554.320,00 del capitale sociale) e, per il restante 8,36% (pari a € 50.544,00), da una pluralità di comuni titolari, individualmente considerati, di una partecipazione pulviscolare;

- che l'oggetto della società è costituito dalla *"fornitura, organizzazione e gestione di servizi pubblici"* ed, in particolare, nel servizio di refezione scolastica, in servizi edili, nella manutenzione aree verdi, nei servizi di pulizia, nei servizi di trasporto, nella manutenzione strade;

- che all'esito della ricognizione delle partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 28, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 assunta con delibera della Commissione Straordinaria del 5 marzo 2014 n. 23 e rettificata con delibera del n. 76/2014, il Comune *"rilevata l'impossibilità per Provana S.p.a. di conseguire lo scopo di produzione di servizi pubblici e di finalità di interesse generale, se non con un eccessivo dispendio di risorse finanziarie incidenti sul bilancio della medesima che [...] evidenzia una situazione gravemente deficitaria [...]; stante la non essenzialità della Società in parola rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente; [...] verificato che la Provana S.p.a. ha cessato di svolgere direttamente sia i servizi pubblici locali – visto che il servizio di trasporto pubblico scolastico e navetta urbana insieme al servizio di ristorazione scolastica e per la casa di riposo sono stati appaltati dal Comune ad operatori economici esterni -, sia i servizi strumentali per il Comune stesso – in quanto il global service sul patrimonio comunale è stato parimenti esternalizzato dal Comune attraverso regolari procedure pubbliche di appalto"*, deliberava *"di non autorizzare, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della legge 244/07, il mantenimento della partecipazione societaria diretta nella società Provana S.p.a. disponendo la messa in liquidazione della società stessa ex artt. 2484 ss cod.civ."*;

- che in data 13.05.2014, l'Assemblea dei Soci ha approvato all'unanimità lo scioglimento anticipato della società (Provana S.p.A) con contestuale ed immediato avvio della fase di liquidazione con effetto dal 19.05.2014, data di iscrizione nel Registro delle Imprese stante: *"l'impossibilità per la società di conseguire lo scopo di produzione di servizi pubblici e di finalità di interesse generale, se non con eccessivo dispendio di risorse finanziarie incidenti sul bilancio della medesima che, secondo i dati contabili forniti dal Consiglio di Amministrazione in sede di assemblea del 17 febbraio 2014 evidenzia una situazione gravemente debitoria"*;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30.03.2015, il Comune ha approvato *"il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie"* recependo, in relazione alla partecipata Provana S.p.a. in liquidazione, la relazione descrittiva inviata dal Liquidatore (prot. 45/2015) che ha dichiarato che non era possibile fare una previsione attendibile in ordine ai tempi utili e necessari per la conclusione della procedura liquidatoria la quale dipende principalmente dall'evoluzione dei contenziosi attualmente in essere (primo fra tutti quello con la REAM SGR per il riacquisto dell'immobile già sede dell'Università di Scienze Motorie);

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto la *"revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i. ("Testo Unico delle Società a partecipazione pubblica)"*, il Comune ha confermato lo stato di liquidazione volontaria della Provana S.p.a. e il mantenimento della partecipazione indiretta in Provana Calore S.r.l. dal momento che *"è interesse dell'Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione in Provana Calore S.r.l. in quanto società che eroga un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, del Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica"*;

- che con deliberazione n. 69 del 27.12.2018, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica anno 2018 riferito alle partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017 evidenziando che non sono intervenute ulteriori novità nel corso dell'esercizio per cui risulta ancora in corso la procedura di liquidazione della Provana S.p.A. (permanendo l'interesse al mantenimento della partecipazione in Provana Calore S.r.l.); analoghe valutazioni sono contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale del 18.12.2019 n. 59 avente ad oggetto l'analisi delle società partecipate per la razionalizzazione periodica alla data del 31 dicembre 2018;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 28.08.2019, il Comune ha ritenuto indispensabile avvalersi dell'assistenza e del supporto di una professionalità esterna allo scopo di identificare quale potesse essere la soluzione

maggiormente opportuna, idonea e conveniente per l'Ente onde pervenire alla razionalizzazione in parola e quindi ha affidato l'incarico dal Dott. Davide Di Russo, dello Studio Di Russo & Partners che si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico volto all'individuazione della migliore soluzione di razionalizzazione di Provana S.p.a. in liquidazione con riferimento: *"a) alla possibilità per il Comune di Leinì, socio al 91% della Società, di acquisire il restante 9% del capitale attualmente in capo a una pluralità di Comuni, in considerazione dell'entità della situazione debitoria della società medesima e delle possibili conseguenze in capo a questo Ente; b) alla possibilità per il Comune, una volta acquisito il predetto 9%, di revocare lo stato di liquidazione della Società e di procedere alla fusione della medesima per incorporazione in Provana Calore s.r.l.; c) nel caso di non attuabilità della soluzione sub a) e b), eventuale sussistenza di ipotesi di ristrutturazione utilmente percorribili e alternative alla definizione del procedimento di liquidazione"*.

**PRESO ATTO** che:

- con relazione 22.10.2019, prot. 2019/43, il Liquidatore di Provana S.p.a. ha evidenziato che *"la società Provana S.p.A. è stata posta in liquidazione a far data dal 13 maggio 2014, e nel suo attivo il cespite più rilevante è costituito dalla partecipazione del 100% della società Provana Calore S.r.l., società operativa con redditività pressoché costante che fino ad oggi ha permesso di corrispondere dividendi alla società Provana S.p.A. in liq. al fine di sostenere i costi di struttura e procedere al pagamento dei professionisti, assistiti dal grado di privilegio.... proprio tenendo conto dell'interesse del Comune di Leinì a detenere la partecipazione (oggi indiretta) in Provana Calore S.r.l., il medesimo comune ha richiesto (informalmente) già con la precedente amministrazione di procedere alla operazione di fusione inversa della società Provana S.p.A. in liq. nella società Provana Calore S.r.l. ed ancora che il percorso più ragionevole (e forse anche unico) per permettere al Comune la predetta acquisizione risulta essere quello della fusione inversa di Provana S.p.A. in liq. in Provana Calore S.r.l., in quanto tale operazione permetterebbe una serie di efficientamenti e risparmi finanziari anche - come la storicità di Provana Calore S.r.l. evidenzia - permetterebbe altresì il mantenimento del valore economico e finanziario direttamente in capo al Comune. Peraltro in tale contesto il Comune di Leinì dovrebbe effettuare, in sede di acquisizione della parte costituente l'8,359% del capitale sociale, un esborso immediato di liquidità pari al prezzo di acquisto che, se fosse valutato al valore nominale, ascenderebbe a € 50.544";*

- la Provana S.p.a. in liquidazione detiene quale unico *asset* di rilievo la partecipazione pari al 100% del capitale di Provana Calore S.r.l. che fin dall'anno 2013 ha registrato risultati di esercizio ininterrottamente positivi (117.871,00 nel 2019, 103.338,00 nel 2018, 160.546 nel 2017, 198.664 nel 2016, 159.686 nel 2015, 182.657 nel 2014, 365.504 nel 2013) come si evince: (i) dai relativi bilanci; (ii) dalla perizia di stima della stessa Provana S.p.a. in liquidazione al 30 giugno 2019 e allegata valutazione di Provana Calore S.r.l. a firma del Dott. Franco Martino;

- con nota del 13.07.2020 prot. com.le n. 13080, il Liquidatore della società ha rappresentato una esposizione debitoria della Società per complessivi € 662.415,30 nei confronti degli istituti di credito Monte dei Paschi di Siena ed Intesa San Paolo, cui si aggiunge un debito pari a € 110.519,65 nei confronti del Comune di Leinì;

- Provana Calore s.r.l. ha ad oggetto *“servizi ed attività volte all'utilizzazione ottimale delle risorse energetiche ed alla fornitura di calore, anche mediante l'assunzione di appalti e concessioni, sia in regime pubblicistico che privatistico e/o in forza di affidamento diretto da parte degli Enti locali soci”* e dal 2001 produce e distribuisce calore all'utenza del Comune di Leinì mediante una propria rete di teleriscaldamento che assicura sia il riscaldamento degli ambienti, sia il fabbisogno di acqua calda sanitaria;

- ad oggi Provana Calore S.r.l., pur continuando a presentare dati di bilancio positivi, evidenzia notevoli difficoltà nell'ottenimento di nuovi finanziamenti da destinare all'ampliamento della rete per l'inevitabile correlazione tra Provana Calore S.r.l. e Provana S.p.a in liquidazione;

#### **EVIDENZIATO:**

- che il Comune di Leini ha dovuto, temporaneamente e prudenzialmente, soprassedere alla definizione della liquidazione, dal momento che era in attesa della conclusione - intervenuta in via stragiudiziale in data 17.6.2019 - del gravoso contenzioso introdotto, avanti il Tribunale di Ivrea, dalla società REAM RGR S.p.a. nei confronti del Comune di Leini e della società Provana S.p.a. (nell'ambito del quale REAM SGR s.p.a. chiedeva, tra l'altro, la condanna del Comune e di Provana S.p.a, in solido tra loro, al pagamento in suo favore di € 5.984.000,00 ex art. 2033 c.c., oltre al risarcimento del danno);

- che in data 13.01.2020, il Dott. Davide Di Russo, ha trasmesso la propria Relazione dalla quale si evince la fattibilità dell'operazione di fusione inversa tra le società Provana S.p.a. in liquidazione e Provana Calore s.r.l., nonché la compatibilità con le disposizione del D.gs 19 agosto 2016 n. 175 della preventiva acquisizione da parte del Comune di Leinì delle quote degli altri soci pubblici; in particolare dalla Relazione del Dott. Di Russo emerge con chiarezza che l'operazione di fusione inversa rappresenta l'unica alternativa concreta agli scenari proposti, soluzione che permetterebbe al Comune di mantenere la partecipazione in Provana Calore S.r.l. con una serie di efficientamenti e risparmi finanziari direttamente in capo al Comune; al contrario, il fallimento della Provana in Liquidazione S.r.l. comporterebbe la vendita da parte del Comune della partecipazione in Provana Calore S.r.l. con il conseguente divieto per i cinque anni successivi per il Comune stesso di *“costituire nuove società, acquisire o mantenere partecipazioni in società qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”* ;

- che in data 20.01.2020 si è svolta presso il Comune di Leini una riunione alla quale hanno partecipato gli esponenti dei diversi gruppi consiliari, nella quale è

stata indicata la volontà di perseguire l'operazione di fusione inversa, fermo restando l'esigenza di verificare la sostenibilità dell'operazione finanziaria, attraverso una verifica del *business plan* su cui la stessa si fonda;

- che in data 30.01.2020 si è tenuta l'assemblea di Provana S.p.a. in liquidazione, nella quale il Sindaco ha ribadito che il Comune è determinato a dare corso al progetto di fusione inversa, auspicando che l'intera operazione potesse essere portata a termine entro il mese di giugno/luglio 2020;

- che nel mese di marzo 2020, a seguito di emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, il Governo ha decretato il *lockdown* totale sull'intero territorio italiano a seguito dell'aumento dei contagi da Coronavirus 19, si è determinato un blocco delle prevalenti attività economiche, ivi comprese quelle degli studi professionali, fino al mese di maggio 2020; il verificarsi di questo evento ha condizionato l'azione amministrativa dei Comuni italiani, ivi compreso il Comune di Leini, impegnati nel contrastare la diffusione dell'epidemia in ambito locale, rinviando, ogni diversa azione e scelta politica alla conclusione del periodo emergenziale. Tutto ciò ha inevitabilmente inciso sulle tempistiche inizialmente ipotizzate;

- che con determina del responsabile settore finanziario e commercio n. 475 del 11.08.2020, il Comune di Leini ha affidato al dott. Dario Rossi con studio in Ravenna, l'incarico di esaminare il Business Plan della Provana Calore S.r.l. finalizzato alla verifica della sostenibilità dell'operazione di fusione tra Provana Calore S.r.l. e Provana S.p.a. in liquidazione previa acquisizione delle quote degli altri soci;

- che la Relazione del dott. Rossi è stata acquisita dal Comune in data 15 settembre 2020 (prot. n. 17262) e riporta le seguenti conclusioni *"si attesta pertanto che il Business Plan della Provana Calore Srl (allegato alla presente) costituito dal conto economico previsionale 2021-2025 (5 anni) e l'evoluzione della posizione finanziaria netta (come intesa dalla società) del singolo anno per il medesimo periodo, successivamente integrato con le ipotesi di pagamento delle rate di finanziamento bancario in essere della Provana Spa in liquidazione è ritenuto coerente e ragionevole con le assunzioni sottostanti e nella conseguente previsione dei relativi dati economici e finanziari"*;

- che in data 25.08.2020, presso la sede Monte Paschi di Siena di Torino, si è svolto un incontro alla presenza del Sindaco e dell'Assessore al Bilancio del Comune di Leini, del Liquidatore della società Provana S.p.a., Dott. R. Frascinelli e dei rappresentanti degli Istituti di Credito Monte Paschi di Siena ed Intesa San Paolo, i quali hanno evidenziato che, anche a causa del lungo periodo di blocco operativo, dovuto all'emergenza epidemiologica, sono aumentate le difficoltà nel confermare la disponibilità dei fidi bancari in essere e di attivare nuove linee di credito, idonee al finanziamento di investimenti, in favore della società Provana Calore S.r.l., con conseguente necessità di riduzione dei tempi di attuazione e di

completamento dell'operazione di fusione inversa. Gli Istituti di credito hanno rappresentato, inoltre, che allo stato, la legislazione di emergenza potrebbe essere di sostegno finanziario all'attività di Provana Calore S.r.l., ma che la stessa fin tanto che appartiene al "Gruppo Economico" di Provana S.p.a. in liquidazione non ne può usufruire;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.09.2020 avente oggetto: *"Atto di indirizzo per l'operazione di fusione inversa di Provana spa in liquidazione in Provana calore srl previa acquisizione della totalità del capitale pubblico di Provana spa in liquidazione"*, il Comune di Leini ha espresso indirizzo favorevole all'operazione di fusione inversa per incorporazione di Provana S.p.a. in liquidazione in Provana Calore S.r.l. previa acquisizione delle residue azioni di Provana S.p.a. in liquidazione, corrispondenti all'8,36% del capitale sociale, pari a complessivi € 50.544,00, invitando i competenti uffici a verificare la volontà degli altri soci pubblici a mantenere e/o dismettere la propria partecipazione e richiedendo che la deliberazione venisse trasmessa a Provana s.p.a in liquidazione e a Provana Calore s.r.l. (al fine di adottare ogni atto opportuno e necessario per l'attuazione del Progetto di fusione inversa con particolare attenzione al programma di composizione dei debiti bancari) e di procedere alla trasmissione, a soli fini conoscitivi, della delibera di indirizzo alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

- che in data 04.11.2020 si è svolta l'Assemblea Ordinaria della società Provana S.p.a. in liquidazione nel corso della quale il Liquidatore, Dott. R. Frascinelli ha illustrato il Progetto di fusione specificando i presupposti principali dell'operazione: a) Provana S.p.a. in liquidazione è inattiva dal 2013 e ha una significativa esposizione debitoria; b) il Comune, come risulta dalla delibera C.C. n. 44/2020, ha manifestato la volontà di procedere con l'operazione di fusione inversa previa acquisizione delle residue azioni di Provana S.p.a. in liquidazione, corrispondenti all'8,36% del capitale sociale c) gli altri Soci pubblici, già negli atti di revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D.lgs 175/2016, hanno manifestato la volontà di dismettere la propria partecipazione in Provana in liquidazione S.p.a. poiché non più strategica. Nel Progetto di fusione si legge inoltre che *"l'operazione straordinaria qui illustrata consentirebbe, quindi, a Provana Calore S.r.l. di: a) dotarsi di una struttura societaria più rispondente alle sue esigenze, potendo così contare su di un azionista pubblico forte con il quale esiste già oggi, anche se in via indiretta, un rapporto sinergico; b) superare le già evidenziate difficoltà nell'ottenimento di nuovi finanziamenti da destinare all'ampliamento della rete e ad ulteriori progetti di sviluppo. Si segnala, inoltre, che, così come risulta dal Business Plan consegnato ai due Istituti Bancari creditori (MPS e Intesa San Paolo), Provana Calore ha la capacità di assorbire i debiti dell'incorporanda Provana S.p.a. in Liquidazione, senza alcun pregiudizio per i creditori dell'incorporante, e mantenendo un trend positivo di crescita anche post fusione"*;

- che all'esito dell'illustrazione, l'Assemblea ha *"approvato il Progetto di fusione fermo restando che lo stesso dovrà essere comunque oggetto di deliberazione da parte dei competenti organi del Comune di Leini e di successiva approvazione in sede di assemblea straordinaria, dando mandato al Liquidatore dott. Roberto Frascinelli di procedere al deposito del progetto medesimo presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 5, c.c."*;
- con nota del 04.12.2020, conosciuta dal Comune solo in data 18.12.2020, la Direzione centrale di Monte Paschi di Siena, senza preventiva comunicazione e consultazione della sede di Torino, ha comunicato a Provana in Liquidazione il recesso dal contratto di conto corrente e ha chiesto il rientro della somma pari a € 389.870,46 (saldo contabile alla data del 18.11.2020) entro quindici giorni, comunicando inoltre la cessione del suddetto credito alla società specializzata nel recupero crediti AMCO S.p.a.;
- l'acquisizione delle quote era stata calendarizzata per il Consiglio Comunale convocato del 22.12.2020 ma, a seguito della inaspettata comunicazione del Monte Paschi di Siena di cui alla precedente premessa, l'Amministrazione ha deciso di ritirare il punto all'ordine del giorno e di ripresentarlo solo all'esito positivo della questione;
- la risoluzione bonaria della vicenda relativa ai crediti con gli istituti di credito Monte Paschi di Siena e Intesa San Paolo (e relativi cessionari) – conclusasi, a seguito di trattativa gestita dal liquidatore dott. Frascinelli, nel mese di marzo 2021 attraverso un accordo "saldo e stralcio" - ha determinato un miglioramento delle condizioni dell'operazione di fusione inversa rispetto al *business plan* allegato al Progetto di fusione (aggiornato al 20.05.20), prevedendo un pagamento nei confronti delle Banche di € 350.000,00 (di cui € 205.940,00 a MPS/AMCO e € 144.060,00 a Intesa San Paolo/Intrum) anziché di € 680.000,000 oltre interessi al 31.12.2020;
- alla luce di tali elementi e considerazioni, il Comune ha ritenuto, superate le incertezze ingenerate dalla comunicazione della Direzione Centrale di Monte Paschi di Siena del 4.12.2020 che lo hanno indotto a sospendere ogni determinazione in merito, riattivare l'iter per concludere il prima possibile l'operazione di fusione inversa;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 20.04.21 avente ad oggetto *"acquisizione da parte del Comune di Leini di n. 283 azioni della società Provana S.p.a. in liquidazione in vista dell'attuazione dell'operazione di fusione inversa il liquidazione in Provana Calore S.r.l."* il Comune di Leini ha deliberato di autorizzare, l'acquisto di n. 243 azioni di Provana S.p.a. in liquidazione, corrispondenti all'8,36% del capitale sociale, per una spesa complessiva di € 50.544,00;

- che tutti i Soci hanno confermato la volontà di alienare la propria partecipazione in Provana S.p.a. in liquidazione al Comune di Leini al prezzo di € 208,00 (duecentootto/00);
- che le operazioni di acquisizione/cessione delle quote, affidate al Notaio Nardello di Torino, sono state avviate in data 11.05.2021 e risultano in fase di ultimazione (vedi schema allegato);
- che, come indicato nel Progetto di fusione, il perfezionamento delle operazioni di acquisizione da parte del Comune di tutte le partecipazioni dei soci di minoranza non rappresenta presupposto indefettibile dell'operazione di fusione inversa che è comunque percorribile;

### **CONSIDERATO che**

- Provana Calore ha integrato il *business plan* indicando l'avvenuto rimborso dei debiti della Provana in Liquidazione con gli Istituti Bancari;
- con determinazione del Liquidatore del 19.04.2021, Provana S.p.a. in liquidazione ha approvato il bilancio di previsione al 30.06.2021 e lo ha condiviso con Provana Calore S.r.l.;
- con determina dell'Amministratore Unico del 19.04.2021, Provana Calore S.r.l. ha approvato: (i) il Piano di gestione comprensivo del *business plan* per il periodo dal 2020-2021 al 2024-2025; (ii) bilancio di previsione al 30 giugno 2021; (iii) patrimonio netto post fusione; (iv) bilancio di previsione al 30 giugno 2021 di Provana S.p.a in liquidazione;
- con successiva comunicazione prot. n. 7480 del 20.04.2021, Provana Calore S.p.a. ha trasmesso al Comune di Leini il Piano di gestione 2021/2025 con l'elencata documentazione;
- in data 10.05.2021, Provana Calore ha trasmesso al Comune di Leini, il Piano di sviluppo industriale per il periodo 2021-2024 nel quale sono illustrate le linee di sviluppo della Società post fusione che è stato sino ad oggi pregiudicato dalla situazione di crisi economico-finanziaria in cui versa oramai da diversi anni la controllante Provana in Liquidazione S.p.a.;
- il Comune di Leini, ai fini dell'approvazione dell'operazione di fusione inversa, con determinazione del Responsabile del Settore Finanze e Tributi n. 299 del 12.05.2021, ha ritenuto necessario incaricare il Dott. Dario Rossi, che ha già esaminato il precedente *business plan*, di verificare la sostenibilità e coerenza del *business plan* aggiornato alla data del 29.03.2021;
- in data 07.06.21 prot. n. 10651 il Dott. Rossi ha presentato la propria Relazione nella quale attesta che "*il business plan della Provana Calore S.r.l. aggiornato alla data del 29 marzo 2021 .... è a mio giudizio coerente e ragionevole con le assunzioni sottostanti e nella conseguente previsioni dei relativi dati economici e finanziari*";

## **EVIDENZIATO INOLTRE** che:

- a) l'operazione di fusione inversa, risponde all'interesse pubblico di assicurare il controllo, allo stato indiretto, di Provana Calore s.r.l. e, quindi, il mantenimento degli *standard* di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione del servizio reso, anche alla luce dei risultati economici conseguiti, come attestato dalle valutazioni compiute in sede di ricognizione ex art. 24 d.lgs. 175/2016, nonché, più recentemente, alla luce dei risultati economici indicati nel *business plan* aggiornato;
- b) l'art. 4, comma 2, D.Lgs 175/2016 stabilisce che *“ nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; il successivo comma 3, del citato decreto stabilisce altresì che “al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*
- c) che la prospettata operazione di fusione inversa è compatibile con il predetto art. 4 del D.lgs 175/2016 in quanto Provana Calore S.r.l. ha per oggetto lo svolgimento del servizio di teleriscaldamento il quale, essendo riconducibile ai servizi pubblici locali facoltativi di cui all'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, può essere considerato come tale ove sia assunto dall'ente tramite un'inequivoca scelta politico-amministrativa (cfr. TAR Piemonte, n. 1274/2018 e TAR Milano, n. 1217/2014) e tale scelta risulta dalla revisione straordinaria condotta dal Comune ex art. 24 del Testo unico, laddove Provana Calore S.r.l. è considerata *“società che eroga un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, del T.U.S.P.”;*
- d) l'unica alternativa percorribile, considerati i vincoli imposti dalla normativa vigente, sarebbe il fallimento di Provana S.pa. in Liquidazione che rappresenta però una soluzione in contrasto con gli obiettivi di interesse pubblico del Comune (mantenimento della partecipazione in Provana Calore e gestione diretta del servizio di teleriscaldamento sul territorio comunale);

**RICHIAMATO** l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui *“...la decisione di costituire una società, ovvero di conservare o mantenere una partecipazione societaria, forma innanzitutto oggetto di una valutazione non automatica, ma naturalmente variabile, perché di ordine eminentemente politico – strategico in rapporto al contingente indirizzo politico – amministrativo fatto responsabilmente proprio nell'esercizio del potere rappresentativo dell'amministrazione pubblica riguardo, in primo luogo, ai “bisogni della collettività di riferimento” che spetta ad essa identificare: cioè, in*

*rapporto alla necessità del loro soddisfacimento a mezzo erogazione di un certo servizio o della produzione e fornitura di un certo bene” (Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578);*

**VERIFICATO**, in relazione agli obblighi motivazionali di cui all’art. 5 del D.lgs 175/2016 che:

- 1) l’operazione di fusione inversa permetterà al Comune di Leini di consolidare il controllo diretto su Provana Calore S.r.l. attraverso l’acquisizione di una partecipazione totalitaria al capitale sociale;
- 2) in merito alla convenienza economica, l’operazione di fusione inversa consentirà al Comune di Leini di superare la situazione debitoria di Provana S.p.a in Liquidazione garantendo al contempo a Provana Calore S.r.l. di accedere a nuovi finanziamenti bancari da destinare all’ampliamento della rete e ad ulteriori progetti di sviluppo, descritti in linea generale, nel Piano di sviluppo industriale 2021-2024 predisposto;
- 3) in relazione al profilo della sostenibilità finanziaria, come risulta dal *business plan* aggiornato al 29.03.2021, Provana Calore S.r.l. ha la capacità di assorbire i debiti dell’incorporanda Provana S.p.a in liquidazione, senza pregiudizio per i creditori dell’incorporante, senza oneri in capo all’Amministrazione comunale e mantenendo un *trend* positivo di crescita anche post fusione;

**OSSERVATO** che il percorso di risanamento perseguito dal Comune non esige un passaggio formale di revoca dello stato di liquidazione di Provana S.p.a., potendo procedersi direttamente alla fusione inversa in Provana Calore S.r.l. dal momento che: (i) alla luce dei dati risultanti dal *business plan* aggiornato al 29.03.2021 evidenziano una posizione finanziaria netta positiva ed attestano la capacità di Provana Calore s.r.l. di assorbire i debiti dell’incorporanda Provana S.p.a. in liquidazione mantenendo comunque un *trend* positivo post fusione; (ii) l’accordo bonario concluso con le banche consente a Provana Calore di accedere a nuovi finanziamenti da destinare all’ampliamento della rete e ad ulteriori progetti di sviluppo (possibilità sino ad oggi precluse dall’appartenenza ad un gruppo considerato “in sofferenza”);

**VISTO** che:

\*alla luce delle relazioni acquisite dai professionisti incaricati:

- Relazione del Liquidatore di Provana S.p.a. del 22.10.2019, prot. 2019/43, dalla relazione di stima di Provana s.p.a. in liquidazione al 30.06.2019 e allegata valutazione di Provana Calore s.r.l. a firma del Dott. Franco Martino;
- Relazione del Dott. Di Russo del 13.01.2020 Prot. n. 705;
- Relazione del Dott. Rossi del 15.09.2020 prot. n. 17262 e del successivo aggiornamento del 07.06.21 prot. n. 10651

documenti allegati alla presente delibera e i cui contenuti si richiamano a supporto del presente deliberato e ai successivi incontri avuti con i professionisti medesimi,

*l'operazione di fusione inversa risulta compatibile con le disposizioni di cui al D.lgs. n. 175/2016 nonché percorribile sotto il profilo economico;*

\*Provana Calore S.r.l. e Provana in Liquidazione S.p.a. hanno provveduto a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari alla definizione dell'operazione di fusione inversa. Nello specifico, le due società hanno predisposto e approvato il Progetto di fusione con allegato il testo del nuovo statuto societario di Provana Calore post fusione e hanno definito la situazione patrimoniale di entrambe le società al 30 giugno 2021;

\*che, come illustrato nel Progetto di fusione per incorporazione (prot. comunale n. 10769 del 09.06.2021) predisposto dalle due Società: (i) in occasione della delibera di approvazione dell'operazione di fusione l'assemblea dei soci di Provana Calore S.r.l. sarà chiamata ad approvare con effetto dalla data di efficacia della fusione, un aumento gratuito di capitale sociale con passaggio di riserve a capitale di euro 552.864. A seguito del perfezionamento della fusione proposta verranno annullate le immobilizzazioni finanziarie (partecipazione del 100% in Provana Calore S.r.l.) di euro 1.214.000 mediante utilizzo delle riserve della società incorporante. Al termine dell'operazione di fusione il capitale sociale dell'incorporante Provana Calore S.r.l. sarà di euro 604.864 e pertanto il testo dello statuto della incorporante Provana Calore S.r.l. oggi con Unico Socio, subirà la modifica, con effetto dalla data di efficacia della fusione, del primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale come segue: *"Articolo 5 - Il capitale sociale è fissato in euro 604.864,00 (seicentoquattromilaottocentosessantaquattro) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile"*; (ii) gli effetti della fusione decorreranno dal giorno successivo a quello in cui avverrà l'ultima delle iscrizioni di cui all'art.2504 del Codice Civile (art. 2504 bis comma 2 del Codice Civile);

**VISTE** le visure camerali aggiornate prodotte dalla Provana Calore s.r.l e Provana S.p.A. in liquidazione registrate al Protocollo Generale del Comune in data 09.06.2021 rispettivamente ai numeri 10769 e 10791 del 09.06.2021;

**DATO ATTO** che

- il presente schema di deliberazione viene sottoposto a forme di consultazione pubblica preventiva in conformità alle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito del Comune per un periodo di 8 giorni e che entro tale termine potranno essere presentate osservazioni;
- il presente atto verrà trasmesso, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs.267/2000, al Collegio dei Revisori dei conti per il parere di competenza da allegare alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;

**VISTI**

- lo statuto comunale;

- l'art. 49 del D.lgs. 267/2000 che impone l'apposizione dei pareri dei responsabili dei servizi sulle proposte di deliberazione, fatta eccezione per i meri atti di indirizzo;
- le lett. e) e g) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza all' *"organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione"* e sugli *"indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza"*;

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- C.C. n. 50 del 05.11.2020 all'oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023- aggiornamento";
- C.C. n. 74 del 22.12.2020 all'oggetto: "Approvazione del Bilancio Unico di Previsione 2021/2023";
- G.C. n. 250 del 31.12.2020 all'oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2021/2023":

**VISTO** il Bilancio Unico di Previsione 2021/2023;

**VISTI** i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati ed alla presente allegati;

**UDITI** gli interventi che hanno preso parte al dibattito, tutti riportati nel file audio-video della seduta del \_\_\_\_\_ depositato e custodito in segreteria ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:

A questo punto, il Presidente, in conformità alle "Linee guida" pone in votazione la presente deliberazione mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale ed a richiesta del Presidente confermato dagli scrutatori, che dà il seguente risultato:

Presenti n.  
 Favorevoli: n.  
 Contrari: n.  
 Astenuti: n.

### **DELIBERA**

- a) di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- b) di approvare il Progetto di fusione per incorporazione di Provana in Liquidazione S.p.A., in qualità di incorporata, in Provana Calore S.r.l. in qualità di incorporante, redatto ai sensi dell'art. 2501 *ter* c.c. e allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
- c) di approvare le modifiche allo statuto di Provana Calore S.r.l. in conformità alla bozza di statuto allegato al Progetto di fusione e di cui fa parte integrante e sostanziale;
- d) prendere atto della documentazione approvata con determina del 19.04.2021 dall'Amministratore Unico di Provana Calore S.r.l. e condivisa con determinazione del 19.04.2021 dal Liquidatore di Provana S.p.a. in liquidazione e in particolare: (i) del Piano di gestione di Provana Calore S.r.l. comprensivo del *business plan* per il periodo dal 2020-2021 al 2024 - 2025; (ii) bilancio di previsione al 30 giugno 2021; (iii) patrimonio netto post-fusione; (iv) bilancio di previsione al 30 giugno 2021 di Provana S.p.a in liquidazione predisposto dal liquidatore;
- e) demandare al Sindaco, agli uffici Comunali competenti, nonché agli Organi delle Società partecipate l'espletamento di ogni attività necessaria e funzionale all'esecuzione della presente deliberazione;
- f) di demandare al Responsabile del Settore finanziario e commercio l'adozione di tutti gli atti relativi e consequenziali necessari;
- g) di autorizzare i competenti uffici a provvedere, come disciplinato dall'art. 5, comma 2, del D.lgs. 175/2016 affinché la presente deliberazione sia sottoposta a consultazione pubblica mediante preventiva pubblicazione sul sito istituzionale del Comune per la durata di 8 (otto) giorni al fine di permettere ai soggetti interessati di presentare le proprie osservazioni e proposte di modifica;
- h) di inviare, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, D.lgs. 175/2016 la deliberazione consiliare alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti e, ai fini conoscitivi, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RAVVISATA** l'urgenza per l'adozione del presente atto, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale ed a richiesta del Presidente confermato dagli scrutatori, che dà il seguente risultato:

Presenti n.  
Favorevoli: n.  
Contrari: n.  
Astenuiti: n.

## **DELIBERA**

DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 267/2000.

**Pr. CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 08/06/2021**